



D.R. 28 del 9.2.2026

Il Rettore

- Visto** il Regio Decreto 37 agosto 1793, n. 7592 e, e la prassi consolidata degli Atenei italiani in materia di titoli onorifici;
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza e, in particolare, l'art. 33, comma 1, in base al quale i regolamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- Ritenuto** opportuno procedere all'adozione del Regolamento per il conferimento di titoli onorifici alla memoria;
- Visto** il parere favorevole espresso, nella seduta del 24 novembre 2025, dalla Commissione di Ateneo per la Didattica;
- Visto** il parere favorevole espresso, nella seduta del 10 dicembre 2025, dal Senato Accademico;
- Vista** la delibera del CdA del 26.01.2026 di approvazione del Regolamento per il conferimento di titoli onorifici alla memoria.

Decreta

E' emanato, nel testo **allegato n.1**, il "Regolamento per il conferimento di titoli onorifici alla memoria" con decorrenza dalla data di emanazione del presente decreto.

Il Rettore
Prof. Bruno Botte

Il Responsabile del Procedimento

La Responsabile dell'Area

Il Direttore Generale



Regolamento per il conferimento di titoli onorifici alla memoria

Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per il conferimento di titoli onorifici alla memoria che l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza può attribuire a studenti deceduti prima del conseguimento del titolo finale del percorso di studio intrapreso.

Art. 2 – Laurea alla memoria

1. La Laurea alla memoria può essere conferita agli studenti iscritti a un corso di Laurea, Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico, deceduti in prossimità dell'esame finale di laurea, qualora risulti mancante il solo esame finale del percorso di studi.
2. Possono richiederne il conferimento i familiari dello studente, presentando apposita istanza al Dipartimento competente.
3. Il conferimento avviene con Decreto del Rettore, su proposta del Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio del Corso di Studio.
4. Il conferimento della Laurea alla memoria non comporta alcun onere economico per i familiari ed è effettuato nella prima seduta di laurea utile.

Art. 3 – Riconoscimento alla memoria degli studi compiuti

1. Agli studenti deceduti prima del conseguimento del titolo finale può essere rilasciato un riconoscimento formale degli studi compiuti, anche qualora non sia soddisfatto il requisito di cui all'art.2, comma 1.
2. La richiesta può essere presentata dai familiari, con le stesse modalità previste all'art. 2.
3. Il riconoscimento è conferito con Decreto del Rettore, su proposta del Dipartimento e previo parere favorevole del Consiglio del Corso di Studio.
4. È possibile, se richiesto e condiviso dai familiari, prevedere una celebrazione commemorativa senza oneri a carico dell'Ateneo.



5. Il riconoscimento alla memoria degli studi compiuti avviene mediante consegna ai richiedenti di una pergamena senza alcun contributo o tassa.

Art. 4 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione.